

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. VI**Data:** 28/04/2014**Numero:** 9371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO	Mario	-	Presidente	-
Dott. AMENDOLA	Adelaide	-	Consigliere	-
Dott. AMBROSIO	Annamaria	-	rel. Consigliere	-
Dott. FRASCA	Raffaele	-	Consigliere	-
Dott. DE STEFANO	Franco	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23040-2012 proposto da:

G.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA TRIONFALE 7032, presso lo studio dell'avvocato GOGGIAMANI
DIMITRI, rappresentata e difesa dall'avvocato LO NIGRO FILIPPO,
giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

P.V.E.;

- intimato -

avverso l'ordinanza R.G. 50/2012 del TRIBUNALE di SIRACUSA del
24.8.2012, depositata il 31/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO.

Fatto**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1. Con ricorso ex art. 111 Cost. G.O. ha impugnato l'ordinanza emessa in data 22.08/31.08.2012 dal Tribunale di Siracusa di rigetto del reclamo da essa proposto avverso le ordinanze del 19.06.2012 e 20.06.2012 con le quali il G.E. del medesimo Tribunale, a seguito di opposizione proposta da P.E., ha, rispettivamente, rinviato e, quindi, sospeso l'esecuzione promossa dall'odierna ricorrente.

La ricorrente chiede dichiararsi la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione al disposto dell'art. 132 c.p.c., art. 177 c.p.c., comma 3, n. 2 in relazione all'art. 669 terdecies c.p.c., comma 5, nonché degli artt. 161, 174, 79 disp. att. cod. proc. civ. e art. 158 cod. proc. civ.; in subordine si rivolge al P.G. presso questa Corte perchè si avvalga del disposto dell'art. 363 cod. proc. civ..

Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.

2. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

2.1. Costituisce ius receptum che sono impugnabili con ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., comma 7, i provvedimenti pronunciati dagli organi giurisdizionali, che, sebbene non qualificati dalla legge come sentenze, hanno natura di decisione, perchè giudicano (statuiscono) in ordine a situazioni di diritto sostanziale delle parti e perciò presentano attitudine alla formazione del giudicato, e sono definitivi, nel senso di non essere soggetti secondo la legge a riesame nè da parte del giudice che li ha emessi, nè da parte di altro giudice.

Orbene l'ordinanza impugnata, assunta in sede di reclamo avverso il provvedimento di sospensione emesso dal G.E. a seguito di opposizione all'esecuzione, non presenta nessuno dei caratteri indicati.

E', dunque, applicabile il seguente principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte: è inammissibile, tanto nel regime dell'art. 624 cod. proc. civ. scaturito dalla riforma di cui alla L. n. 52 del 2006, quanto in quello successivo di cui alla L. n. 69 del 2009, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione, nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., nonché avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia direttamente concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione (Cass. 08 maggio 2010, n. 11243; Cass. 22 ottobre 2009, n. 22488; Cass. 12 marzo 2008, n. 6680).

2.2. Parte ricorrente pretenderebbe di escludere l'applicabilità del principio in parola, sul presupposto che il caso di specie inquadra la nullità del provvedimento impugnato e dunque sotto tale profilo avente carattere di definitività), in tal modo confondendo la natura del provvedimento, che per quanto innanzi detto, è privo di quei caratteri della definitività e decisorietà, necessari a postulare l'impugnabilità ex art. 111 Cost., con il vizio ad esso (pretesamente) afferente.

In disparte la considerazione che parte ricorrente - pur adducendo una pretesa inammissibile variazione del collegio giudicante nelle diverse udienze in cui si articolò il procedimento di reclamo - non pone in discussione che il collegio innanzi al quale le parti comparvero all'udienza del 22 agosto 2012 era composto dai magistrati designati a far parte della sezione feriale; inoltre - pur confusamente asserendo che il provvedimento impugnato non è stato sottoscritto dal presidente, ma dal "giudice" S. - non pone in discussione che le funzioni di presidente spettassero, quale componente anziano, proprio a detto giudice (che, del resto, sottoscrisse il verbale come "presidente"). Peraltro - tenuto conto che i nominativi dei componenti del collegio, indicati nell'epigrafe del verbale di udienza del 22 agosto 2012, in cui venne assunta la riserva e quelli indicati nell'epigrafe dell'ordinanza riservata del 31 agosto 2012 qui impugnata, sono gli stessi - neppure è consentito disquisire di un preteso vizio di

costituzione del giudice, essendo evidentemente riconducibile a una mero errore materiale l'indicazione nell'epigrafe del verbale del nominativo (quale presidente) del giudice R., anzichè S. (che in tale qualità sottoscrisse sia il verbale di udienza che il provvedimento impugnato).

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio - esaminati i rilievi contenuti nella memoria che non hanno evidenziato profili tali da condurre ad una decisione diversa da quella prospettata nella relazione - ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

Invelo - a prescindere dall'inammissibile novità di alcune deduzioni in memoria - è assorbente la considerazione della natura del provvedimento impugnato che la sottrae al rimedio di cui all'art. 111 Cost., a nulla rilevando la deduzione di (presunti) vizi processuali.

Invero quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà e della definitività in senso sostanziale, il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111 cost., comma 7 non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, in quanto la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito (Cass. Sez. Unite, 15 luglio 2003, n. 11026).

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

Diritto

PQM

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2014

Note

Utente: Avv Annamaria Crescenzi - www.iusexplorer.it - 13.05.2014